*Roma,* 3 gennaio 2023

*Uff.-Prot.n°* UL/AC-UE/AA/144/4/F7/PE

*Oggetto:* Covid-19: vaccinazioni e gestione casi.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

|  |
| --- |
| **SOMMARIO:*****In relazione all’obbligo vaccinale contro il Covid-19 con la conversione in legge del d.l. 162/2022 sono stati definitivamente approvate:**** ***la scadenza al 1° novembre 2022 dell’obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie,***
* ***la sospensione fino al 30/6/2023 delle sanzioni per le violazioni dell’obbligo vaccinale,***
* ***l’operatività fino al 30/6/2023 dell’Unità per la campagna vaccinale e il contrasto al Covid-19,***
* ***l’abrogazione di obblighi connessi al green pass,***
* ***la riduzione a 5 gg dell’autosorveglianza per i contatti stretti.***

***Il Ministero della Salute, con Ordinanza del 29 dicembre 2022, ha prorogato sino al 30/4/2023 le misure concernenti l’obbligo di indossare la mascherina negli ambulatori medici e nelle RSA e, con due successive circolari del 31/12/2022 e del 1/1/2023 ha fornito indicazioni in merito alla gestione dei casi e dei contatti stretti in caso di Covid-19 nonchè agli interventi in atto per la gestione della circolazione del Covid-19.*** |

**PRECEDENTI:**

**Circolare Federfarma n. 499 del 3 novembre 2022.**

Si segnala che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due provvedimenti in materia di contrasto al Covid-19.

L’[ordinanza del Ministero della Salute 29 dicembre 2022](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-31&atto.codiceRedazionale=22A07445&elenco30giorni=false) (G.U. Serie Generale n.305 del 31-12-2022) proroga fino al 30 aprile 2023 l'obbligo di utilizzo di mascherine da parte di lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e l’esenzione da tale obbligo per i bambini con meno di sei anni d’età e le persone con patologie o disabilità incompatibili

con l'uso della mascherina, nonchè le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

Nel chiarire che le farmacie non rientrano nelle strutture di cui sopra, si precisa che, in base alle vigenti misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’utilizzo della mascherina in farmacia è necessario per i farmacisti in relazione alla somministrazione di test covid-19 e in caso di esecuzione di vaccini, mentre in tutti gli altri casi è unicamente raccomandata.

La [legge 30 dicembre 2022, n. 199](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-30&atto.codiceRedazionale=22G00209&elenco30giorni=false) (G.U. Serie Generale n.304 del 30-12-2022) di conversione del d.l. n. 162/2022 (in circ. Federfarma n. 499/2022) ha reso definitive talune misure varate nell’ottobre scorso, vale a dire:

- la soppressione, a decorrere dal 1° novembre scorso, dell’obbligo della vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie; pertanto, dalla predetta datala vaccinazione contro il Covid-19 non costituisce più il requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei farmacistie degli altri esercenti le professioni sanitariee di conseguenzacessa ex lege l’efficacia delle sospensioni dall’albo per inadempimento del predetto obbligo;

- la sospensione fino al 30 giugno 2023 delle attività e di procedimenti di irrogazione delle sanzioni previste in relazione alle violazioni dell’obbligo vaccinale;

- la proroga fino al 30 giugno 2023 dell’operatività dell’Unità per la campagna vaccinale e il contrasto al Covid-19;

- l’abrogazione delle misure, stabilite dal d.l. n. 44/2021 e n. 52/2021, che imponevano l’obbligo del green pass per l’accesso a strutture sanitarie, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;

- la riduzione dell’autosorveglianza (obbligo di mascherine al chiuso o in presenza di assembramenti) da 10 a 5 giorni dall’ultimo contatto stretto[[1]](#footnote-1).

Con la **Circolare n. 51961 del 31 dicembre 2022** (allegato n.1), il Ministero della Salute ha aggiornato le indicazioni per i casi ed i contatti stretti di casi Covid-19, con le seguenti modalità.

**Casi confermati**

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura **dell’isolamento,** con le modalità di seguito riportate:

• Per i casi che sono sempre stati **asintomatici** e per coloro che **non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni**, **l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni** dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, **a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;**

Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;

• Per casi riferiti a **soggetti immunodepressi**, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente **a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.**

• Per gli **operatori sanitari** (tra i quali anche i farmacisti) se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare **non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo**.

• **I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese** nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

**E’ obbligatorio, al termine dell’isolamento**, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 fino al decimo giorno** dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di accertata negatività a un test antigenico o molecolare.

**Contatti stretti con soggetti positivi**

**A coloro che hanno avuto contatti stretti** con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime **dell’autosorveglianza,** durante il quale è **obbligatorio** indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2**, **al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.**

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano **sintomi s**uggestivi di possibile infezione daSars-Cov-2, è **raccomandata l’esecuzione immediata di un test** antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

**Gli operatori sanitari (**tra i quali occorre ricomprendere i farmacisti) **devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.**

Con la **Circolare n. 1 del 1° gennaio 2023** (allegato n.2), il Ministero della Salute ha aggiornato le indicazioni per la gestione della circolazione del SARS-Cov-2 nella stagione invernale 2022-203 evidenziando come, nonostante un trend in diminuzione, il recente incremento dei casi Covid-19 in Cina renda incerta la dinamica globale e nazionale, in relazione alla possibile diffusione di nuove varianti.

Nell’ambito della suddetta circolare, la scrivente ritiene di particolare interesse per le farmacie le considerazioni in tema di vaccinazioni, laddove il Ministero osserva che nella stagione invernale 2022-2023, l’obiettivo della campagna vaccinale sarà quello di continuare a mettere in sicurezza prioritariamente anziani e fragili, proteggendoli dalla malattia grave e dalla ospedalizzazione.

Per quanto riguarda le vaccinazioni contro il Covid-19, la Circolare ricorda che la somministrazione della **seconda dose di richiamo (second booster)** è raccomandata per le seguenti categorie, purché sia trascorso un **intervallo minimo di almeno quattro mesi** (120 gg) dalla prima dose booster o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test positivo):

* persone di 60 anni e più,
* persone di 12 anni e più con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti
* operatori e ospiti dei presidi residenziali per anziani,

- operatori sanitari,

- donne in gravidanza.

**I vaccini bivalenti** possono, comunque, essere resi **disponibili** su richiesta dell’interessato, **come seconda dose di richiamo,** per la vaccinazione dei soggetti di almeno **12 anni di età, che abbiano già ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni**. Per le dosi di richiamo è raccomandato l'uso di vaccini a m-RNA nella formulazione bivalente.

**Un’ulteriore dose di richiamo con vaccino a m-RNA nella formulazione bivalente** è attualmente raccomandata alle seguenti categorie di persone, che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo con vaccino a mRNA monovalente, una volta trascorsi almeno 120 giorni dalla stessa o dall’ultima infezione da SARS-CoV-2 (data del test diagnostico positivo):

* persone dagli 80 anni in su,
* ospiti delle strutture residenziali per anziani,
* persone dai 60 anni in su con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti.

Su richiesta dell’interessato, anche tutti gli altri soggetti ultrasessantenni, che hanno già ricevuto un secondo richiamo, potranno, comunque, vaccinarsi con una ulteriore dose di vaccino.

Inoltre, dal 9 dicembre 2022 è stata estesa la raccomandazione della vaccinazione anti-SARS-CoV2/Covid-19 ai bambini nella fascia di età 6 mesi – 4 anni (compresi) che presentino condizioni di fragilità, tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da SARS-Cov2.21

Si ricorda infine la raccomandazione della **vaccinazione anti-influenzale** alle persone a rischio di complicanze, anche **in co-somministrazione con il vaccino anti-COVID-19.**

La circolare, inoltre, per ridurre la diffusione del virus, prende in considerazione **l’impiego delle mascherine** - il cui obbligo di utilizzo è stato già commentato nella presente circolare con riferimento all’Ordinanza del 29 dicembre 2022 - unitamente alla necessità di garantire **un’adeguata ventilazione degli ambienti chiusi.**

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

All. n. 2

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*

1. *“Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:*

*una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19*

*una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)*

*una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)*

*una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti*

*una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei*

*un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei*

*una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.*

*Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio (fonte: Ministero della Salute).* [↑](#footnote-ref-1)